

TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO
Prima Sezione Civile

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati

dott.ssa Daniela Ronzani
dott.ssa Laura Ceccon
dott.ssa Alessandra Pesci

Presidente
giudice
giudice rel.

sciogliendo la riserva assunta nel procedimento promosso da

, con l'avv. Alessandro Luciano

RICORRENTE

contro

, con l'avv.

RESISTENTE

sentita la relazione del giudice relatore,

ritenuto che, con riferimento alle istanze istruttorie delle parti, non sussistano i presupposti per disporre la richiesta CTU – di natura meramente esplorativa, non essendo documentalmente riscontrate le (generiche) deduzioni dello circa i disagi comportamentali e le difficoltà di apprendimento del figlio – né la traduzione dei documenti dal medesimo resistente prodotti per documentare la propria situazione reddituale (in particolare, le ultime buste paga), essendo chiaramente intellegibile il loro contenuto;

ritenuto, quanto al merito, che:

– sussistano i presupposti per derogare all'ordinario regime di affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, essendo emerso che – nella fattispecie – la spiccata conflittualità tra le parti, in uno con la distanza geografica tra i luoghi di rispettiva residenza, interferisce con la gestione del minore, con grave pregiudizio per il medesimo, oltre che per il genitore (la madre) che ne ha il collocamento prevalente; questo, malgrado le capacità



genitoriali dello non siano apparse oltremodo compromesse; di conseguenza, sarà affidato, in via esclusiva, alla madre, presso la quale resta prevalentemente collocato;

- tenuto conto di quanto sopra, e data l'oggettiva impossibilità di predisporre un calendario settimanale di visite del padre al figlio,

potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che farà rientro in Italia, previo preavviso alla madre, anche telefonico, di almeno sette giorni; in tali occasioni, il minore potrà altresì pernottare con il padre;

- tenuto conto dell'età e delle esigenze del minore e del suo collocamento quasi esclusivo presso la madre, sia equo porre a carico di

- a far data dalla domanda - l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore dei , quale contributo al

mantenimento del figlio, la somma di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal Protocollo in materia di Famiglia in uso presso

questo Tribunale; infatti, è verosimile che il ricorrente - che percepisce uno stipendio netto di circa 1.300,00 euro al mese, ma sostiene costi fissi di €

700,00 per la locazione di un immobile - possa contare, nella gestione del *ménage* della nuova famiglia, sull'aiuto economico della compagna e sui

sussidi/assegni erogati dal governo tedesco, in caso di figli minori (il resistente, infatti, ha avuto un altro figlio); la ricorrente, invece, sino al

31.03.2020, ha percepito redditi per circa 600,00 euro mensili, in forza di un contratto di lavoro part-time a tempo determinato, con mansioni di

cameriera; anch'essa ha avuto, nelle more, un altro figlio, ed ha altresì contratto matrimonio;

- infine, la questione relativa alla percezione del cd. - l'assegno genitoriale erogato in Germania - esuli dalla competenza di questo

Collegio, e potrà eventualmente essere definita con accordo delle parti (previa verifica dei presupposti di legge per l'accesso al beneficio);

- le spese di lite - come liquidate in dispositivo - debbano essere disciplinate secondo il principio della soccombenza;



P.Q.M.

1. DISPONE l'affidamento esclusivo di _____ alla madre, presso la quale è prevalentemente collocato;
2. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, anche per il pernottato, ogni qual volta farà rientro in Italia, previo preavviso alla madre di almeno sette giorni;
3. PONE a carico di _____ – a far data dalla domanda – l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di _____, quale contributo al mantenimento del figlio, la somma di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal Protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale;
4. CONDANNA _____ a pagare, in favore di _____, le spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Treviso, 1 settembre 2020

Il Presidente
dott.ssa Daniela Ronzani

Il giudice est.
dott.ssa Alessandra Pesci

